

Causa C-817/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

21 dicembre 2021

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel București (Romania)

Data della decisione di rinvio:

10 dicembre 2021

Ricorrente:

R. I.

Resistenti:

Inspeția Judiciară

N. L.

Oggetto del procedimento principale

Ricorso giurisdizionale amministrativo diretto, tra l'altro, all'annullamento delle decisioni di taluni ispettori giudiziari adottate a seguito di un esposto relativo alla commissione di illeciti disciplinari da parte dell'ispettore capo dell'Inspeția Judiciară (Ispettorato giudiziario; in prosieguo: la «IJ»). In sostanza, il problema giuridico riguarda la questione se le garanzie d'indipendenza e d'imparzialità debbano applicarsi anche in relazione all'attività d'indagine disciplinare svolta dagli ispettori giudiziari nei confronti dell'ispettore capo.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Sulla base dell'articolo 267 TFUE, si chiede l'interpretazione degli articoli 2 e 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, nonché della decisione 2006/928 della Commissione.

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 2 e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea, la decisione 2006/928 (che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione), nonché le garanzie d'indipendenza e d'imparzialità imposte in forza del diritto dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente all'ispettore capo dell'Ispettorato giudiziario di emanare atti amministrativi di natura normativa (subordinati alla legge) e/o individuale con cui decide autonomamente l'organizzazione del quadro istituzionale dell'Ispettorato giudiziario per la selezione degli ispettori giudiziari e la valutazione dell'attività di questi ultimi, lo svolgimento delle attività ispettive, nonché la nomina del vice ispettore capo, nel caso in cui, in base alla legge organica, tali persone sono le uniche che possono compiere, approvare o confutare atti di indagine disciplinare nei confronti dell'ispettore capo.

Disposizioni del diritto dell'Unione e giurisprudenza della Corte fatte valere

TUE, articolo 2 e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma;

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 47;

Decisione 2006/928 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione; considerando da 1 a 3, articolo 1 e punto 1 dell'allegato;

Sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ž. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19, EU:C:2021:798;

Sentenza del 18 maggio 2021, Associazione «Forumul Judecătorilor din România» e altri, cause riunite C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 e C-397/19, EU:C:2021:393; in prosieguo: la «sentenza Associazione “Forumul Judecătorilor din România”».

Disposizioni nazionali e giurisprudenza nazionale invocate

Legge nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii (legge n. 317/2004 sul Consiglio Superiore della Magistratura), ripubblicata, e successive modifiche e integrazioni. Tale legge organica contiene il quadro normativo generale dell'organizzazione e del funzionamento dell'Ispettorato giudiziario. Secondo le disposizioni di tale legge, per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di un magistrato è obbligatorio lo svolgimento di un'indagine disciplinare da parte della IJ. Le cause sono attribuite agli ispettori giudiziari su base aleatoria. La decisione dell'ispettore giudiziario che indaga su un esposto formulato nei

confronti di un magistrato è subordinata alla conferma dell'ispettore capo, che può invalidarla una sola volta. Avverso una decisione di archiviazione, la persona che ha presentato l'esposto può proporre un reclamo all'ispettore capo. L'azione disciplinare può essere esercitata entro due anni dalla data in cui è stato commesso il fatto. La IJ è diretta da un ispettore capo giudice nominato mediante concorso organizzato dal Consiliul Superior al Magistraturii (Consiglio Superiore della Magistratura, in prosieguo: il «CSM»), assistito da un vice ispettore capo procuratore, nominato dall'ispettore capo, il cui mandato cessa contestualmente al mandato dell'ispettore capo. Le norme per lo svolgimento delle attività ispettive, nonché l'organizzazione e il funzionamento della IJ, la struttura organizzativa di quest'ultima e le funzioni dei suoi dipartimenti sono stabiliti mediante regolamento approvato con ordinanza dell'ispettore capo. Gli ispettori giudiziari sono nominati dall'ispettore capo, all'esito di un concorso organizzato dalla IJ ai sensi di un regolamento approvato con ordinanza dell'ispettore capo. La valutazione dell'attività professionale degli ispettori giudiziari è effettuata annualmente da parte di una commissione composta dall'ispettore capo e da altri due membri eletti dall'assemblea generale degli ispettori giudiziari.

Ordinul nr. 131/2018 al inspectorului-șef al Inspecției Judiciare privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru numirea în funcție a inspectorilor judiciari (ordinanza n. 131/2018 dell'ispettore capo dell'Ispettorato giudiziario recante approvazione del regolamento di organizzazione e svolgimento del concorso per la nomina degli ispettori giudiziari). Ai sensi di tale regolamento, gli ispettori della IJ sono nominati dall'ispettore capo, all'esito di un concorso consistente nel sostenere un colloquio e una prova scritta. La commissione esaminatrice del colloquio è composta dall'ispettore capo, dai direttori delle direzioni d'ispezione e da uno psicologo avente funzione consultiva, nominato con ordinanza dell'ispettore capo. L'attività della commissione è coordinata dall'ispettore capo.

Ordinul nr. 134/2018 al inspectorului-șef al Inspecției Judiciare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Judiciare (ordinanza n. 134/2018 dell'ispettore capo dell'Ispettorato giudiziario recante approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato giudiziario). Ai sensi di tale regolamento, è l'ispettore capo a nominare tra gli ispettori giudiziari l'équipe direttiva, composta dal vice ispettore capo e dai direttori delle direzioni d'ispezione, e a valutare il personale subordinato. La nomina del vice ispettore capo e dei direttori summenzionati avviene attraverso una procedura di selezione nell'ambito della quale i candidati sostengono un colloquio con l'ispettore capo sulla base di un progetto di gestione. La valutazione del personale è effettuata da una commissione composta dall'ispettore capo e da due ispettori giudiziari eletti dall'assemblea generale degli ispettori giudiziari. Tra i criteri di valutazione figurano il comportamento e la comunicazione con l'ispettore capo.

Ordinul nr. 136/2018 al inspectorului-șef al Inspecției Judiciare de a probare a Regulamentului privind normele de efectuare a lucrărilor de inspecție (ordinanza

n. 136/2018 dell'ispettore capo dell'Ispettorato giudiziario che approva il regolamento recante norme di svolgimento delle attività ispettive)

Decisioni n. 474/2016, n. 588/2017, n. 121/2020 e n. 454/2020 della Corte Costituzionale, con cui quest'ultima ha statuito, in sostanza, che gli aspetti essenziali riguardanti lo status dei magistrati devono essere disciplinati con legge organica, e non con un atto avente forza inferiore a quella della legge.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La resistente IJ è una struttura avente personalità giuridica in seno al CSM, con poteri in materia d'indagini disciplinari dei magistrati. Essa è diretta da un ispettore capo, il resistente N.L., che è assistito da un vice ispettore capo, nominato dall'ispettore capo, il procuratore P.M. La legittimità della nomina del resistente nella funzione d'ispettore capo per il periodo dal 1° settembre 2018 al 14 maggio 2019 è stata contestata in alcune delle cause sulle quali si è pronunciata la sentenza Associazione «Forumul Judecătorilor din România».
- 2 La ricorrente ha la qualità di parte in vari procedimenti penali in fase istruttoria o decisoria. In questo contesto, essa ha presentato diversi esposti disciplinari nei confronti di giudici e procuratori, considerandosi lesa dalla loro attività giudiziaria. In relazione a tali esposti sono state adottate decisioni degli ispettori giudiziari e alcune di tali decisioni sono state approvate o confermate dal resistente.
- 3 Avverso una di tali decisioni, emessa da P.M. il 2 luglio 2018 e approvata dal resistente, il ricorrente ha proposto un ricorso giurisdizionale amministrativo. Con sentenza del 27 settembre 2019 della Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest), divenuta definitiva, tale ricorso è stato ammesso ed è stata disposta l'integrazione delle verifiche da parte della IJ. Nella motivazione di tale sentenza, si è ritenuto, in sostanza, che la IJ non avesse esaminato in modo effettivo gli aspetti invocati dalla ricorrente. Complesse le verifiche, la IJ ha emesso, l'11 marzo 2021, una nuova decisione, confermata dall'ispettore capo attraverso il rigetto del reclamo formulato dalla ricorrente. Queste ultime decisioni sono contestate in sede giudiziaria in un'altra causa, pendente dinanzi alla Curtea de Apel București.
- 4 Con una memoria indirizzata al Ministero della Giustizia il 29 novembre 2019 la ricorrente ha contestato alla IJ, e in particolare al resistente, la violazione dei suoi diritti costituzionali e procedurali. Ritenendo che tale esposto fosse di competenza della IJ, il Ministero della Giustizia l'ha deferito alla IJ, presso cui è stato registrato il 29 gennaio 2020.
- 5 Con un esposto registrato il 16 febbraio 2021 presso la IJ - Direcția de inspecție pentru judecători (Direzione ispettiva per i giudici), la ricorrente ha presentato una denuncia nei confronti del resistente N.L., per aver commesso in malafede diversi illeciti disciplinari. A sostegno di tale esposto, la ricorrente afferma, infatti, che,

nell'ambito dei reclami che ha effettuato a partire dal 2018 fino al momento dell'esposto 1. non sarebbe stata condotta una vera indagine relativamente a taluni giudici e procuratori da essa segnalati; 2. non le sarebbero stati messi a disposizione, per consultazione, i fascicoli esistenti presso la IJ; 3. non le sarebbe stato messo a disposizione l'originale della decisione in un caso in cui erano stati segnalati alcuni giudici; 4. sarebbe stata ritardata la decisione in relazione al suo esposto rivolto al Ministero della Giustizia il 29 novembre 2019 e trasmessa alla IJ ai fini della decisione; 5. sarebbe stata rifiutata l'esecuzione della sentenza del 27 settembre 2019 della Curtea de Apel București; 6. sarebbe stato violato l'obbligo di astensione nel decidere in relazione agli esposti indirizzati al Ministero della Giustizia, nei quali una delle persone oggetto della denuncia era proprio lo stesso ispettore capo, e 7. sarebbe stato indicato, contrariamente alla realtà, in una lettera del 25 gennaio 2021, che le sarebbe stata trasmessa una copia di una decisione e le copie di taluni documenti, sebbene in realtà la busta contenesse solo un foglio bianco.

- 6 Sull'esposto menzionato si è pronunciato un ispettore giudiziario, che ha emesso una decisione di archiviazione il 17 marzo 2021. Il reclamo presentato avverso tale decisione è stato respinto con la decisione dell'11 maggio 2021, emessa dal vice ispettore capo, e precisamente il procuratore P.M. La ricorrente ha presentato al giudice del rinvio un ricorso giurisdizionale amministrativo con cui chiede l'annullamento di tali decisioni.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 7 Nella motivazione del suo ricorso, la ricorrente invoca, tra l'altro, l'incompatibilità dell'ispettore capo e del vice ispettore capo nel decidere in ordine all'esposto di cui trattasi, l'illegittimità degli atti di nomina di questi ultimi nonché le irregolarità legate all'organizzazione e al funzionamento della IJ.
- 8 Per quanto riguarda l'incompatibilità dell'ispettore capo e del vice ispettore capo, la ricorrente afferma che la decisione emessa il 2 luglio 2018 dal vice ispettore capo, il procuratore P.M., approvata dall'ispettore capo, è stata annullata con la sentenza del 27 settembre 2019 della Curtea de Apel București. Orbene, il vice ispettore capo si sarebbe trovato in una situazione d'incompatibilità nell'emettere la decisione dell'11 maggio 2021, in quanto il rispettivo esposto riguardava l'esercizio di talune funzioni da parte dell'ispettore capo nell'ambito di un caso che era stato risolto proprio dal vice ispettore capo con la decisione definitivamente annullata con la sentenza del 27 settembre 2019 della Curtea de Apel București. Parimenti, il presente ricorso riguarderebbe anche il ritardo con cui è stata assunta la decisione effettiva in relazione all'esposto di cui trattasi, ritardo che, peraltro, aveva come scopo di far scadere i termini legali entro i quali si sarebbe potuto avviare un procedimento disciplinare, ossia due anni dalla commissione del fatto. Inoltre, il resistente N.L., interessato dall'esposto presentato tramite il Ministero della Giustizia, avrebbe continuato a confermare sistematicamente le decisioni di archiviazione in relazione agli esposti che

riguardavano l'operato di taluni magistrati presentati dalla ricorrente, e detti magistrati avrebbero continuato a violare i suoi diritti, considerandosi protetti dalla passività della IJ, rappresentata dall'ispettore capo.

- 9 Per quanto riguarda l'illegittimità degli atti di nomina, la ricorrente invoca la sentenza Associazione «Forumul Judecătorilor din România», che è stata interpretata nel senso che gli atti amministrativi emessi dall'ispettore capo in relazione agli esposti della ricorrente nel periodo compreso tra il 1° settembre 2018 e il 14 maggio 2019 sono illegittimi in quanto adottati da un soggetto che non avrebbe avuto lo status richiesto dalla legge, poiché il resistente N.L. sarebbe stato nominato in tale funzione in violazione delle disposizioni imperative della legge sull'organizzazione giudiziaria.
- 10 Relativamente alle irregolarità connesse all'organizzazione e al funzionamento della IJ, la ricorrente ritiene che i seguenti aspetti violino le garanzie d'indipendenza e d'imparzialità: 1. il coinvolgimento dell'ispettore capo nella selezione degli ispettori giudiziari; 2. la nomina del vice ispettore capo da parte dell'ispettore capo con atto amministrativo individuale in assenza dell'applicazione di criteri di selezione oggettivi; 3. la possibilità per l'ispettore capo di emanare atti amministrativi di natura normativa con cui determina il modo in cui sono stabilite le funzioni delle strutture della IJ; 4. la ripercussione del modo di organizzazione e di funzionamento della IJ sul modo in cui sono effettuate le attività degli ispettori giudiziari; 5. la mancata disciplina dello status dei giudici e dei procuratori esclusivamente con legge organica e 6. l'assenza di garanzie contro la mancanza d'imparzialità e l'arbitrarietà.
- 11 La resistente IJ sostiene che gli ispettori giudiziari, nell'ambito delle verifiche da essi svolte, godono d'indipendenza, agiscono con imparzialità e l'analisi della presenza di indizi relativi alla commissione di un illecito disciplinare è un compito esclusivo dell'ispettore giudiziario, sulla base del risultato delle preve verifiche effettuate in relazione agli aspetti che sono oggetto dell'esposto. Le decisioni contestate nella presente causa contengono gli argomenti di fatto e di diritto che erano alla base della misura di archiviazione adottata dall'ispettore giudiziario e sono state disposte nel rispetto delle condizioni legali speciali in materia.
- 12 Per quanto riguarda il motivo basato sulla sentenza Associazione «Forumul Judecătorilor din România», la resistente ha affermato che tale sentenza non si è pronunciata sull'illegittimità degli atti amministrativi emessi dall'ispettore capo nel periodo compreso tra il 1° settembre 2018 e il 14 maggio 2019, ma, al contrario, la Corte si è limitata a indicare i principi che i giudici nazionali devono applicare in ciascun caso di specie.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 13 Innanzitutto, il giudice del rinvio sottolinea che l'analisi del presente ricorso si limita a valutare se sussistano indizi della commissione di un qualche illecito disciplinare, il che comporta un esame sommario, in apparenza, sulla base di un

impianto probatorio minimo. Esso constata che la ricorrente invoca gli effetti della sentenza Associazione «Forumul Judecătorilor din România» sulla nomina dell'ispettore capo della IJ e sugli atti da esso compiuti nel periodo compreso tra il 1° settembre 2018 e il 14 maggio 2019, il che comporta un'analisi della sussistenza di indizi della commissione di un illecito disciplinare alla luce di taluni elementi di diritto sostanziale.

- 14 Tale giudice osserva poi che la ricorrente contesta, inoltre, la legittimità della procedura nell'ambito della quale sono state emesse le decisioni impugnate e mette in discussione l'organizzazione e il funzionamento stesso della IJ, per il motivo che gli ispettori giudiziari che possono compiere, approvare o confutare atti di indagine disciplinare nei confronti dell'ispettore capo sono da questo selezionati e valutati e svolgono le attività ispettive sulla base di un quadro istituzionale in cui all'ispettore capo è attribuito il potere di emettere atti amministrativi di natura normativa e individuale. Pertanto, nel caso in cui l'ispettore capo sia oggetto di un esposto, il reclamo contro la decisione dell'ispettore giudiziario che analizza il caso è trattato dal vice ispettore capo, che è comunque nominato dall'ispettore capo, con un atto unilaterale e individuale, all'esito di una procedura di selezione che consiste unicamente nel presentare un progetto di gestione nell'ambito di un colloquio dinanzi all'ispettore capo.
- 15 Tale possibilità di emettere l'atto amministrativo individuale di nomina degli ispettori giudiziari che occupano posizioni dirigenziali gerarchicamente inferiori all'interno della IJ (tra cui anche il vice ispettore capo) è prevista dalla legge n. 317/2004, che stabilisce altresì che il mandato di questi ultimi termina contestualmente al mandato dell'ispettore capo. Si pone quindi la questione controversa, che sarebbe di competenza della Corte, se la dipendenza della permanenza di questi ultimi nelle funzioni dirigenziali dipenda dalla permanenza nella funzione dell'ispettore capo e, eventualmente, del modo in cui tale aspetto si riflette sull'indipendenza e l'imparzialità con cui si deve decidere in relazione a un esposto disciplinare nei confronti dell'ispettore capo.
- 16 Ne risulterebbe che, nell'analisi della domanda con cui è adito il giudice del rinvio, sono prioritarie le questioni relative alle norme procedurali in applicazione delle quali sono state emesse le decisioni impugnate, vale a dire quelle relative all'esistenza di un quadro legislativo a livello della legge organica che assicuri garanzie oggettive per quanto riguarda l'indipendenza e l'imparzialità degli ispettori giudiziari rispetto all'ispettore capo, nel caso in cui quest'ultimo sia oggetto dell'esposto disciplinare.
- 17 Il giudice del rinvio ritiene che la sentenza Associazione «Forumul Judecătorilor din România», invocata dalla ricorrente, riguardi un'ipotesi specifica, ossia quella dell'atto di nomina dell'ispettore capo della IJ, e le garanzie sono state analizzate dal punto di vista del rischio oggettivo per lo status di ogni magistrato, in quanto la prospettiva dell'avvio di un'indagine disciplinare è di per sé atta a esercitare una pressione sui giudici. Invece, nella presente causa, la ricorrente farebbe riferimento a un'ipotesi diversa, vale a dire quella in cui, a motivo del modo in cui

è determinato il regime giuridico della responsabilità disciplinare, l'impossibilità di esercitare un'azione disciplinare (a causa del superamento dei termini di legge e di un'asserita passività dell'ispettore capo) dipenderebbe, essenzialmente, dal modo in cui è organizzato e in cui funziona la IJ.

- 18 Inoltre, la ricorrente avrebbe sostenuto che ci sarebbero stati ritardi e carenze nella comunicazione degli atti ispettivi, ritenendo leso il suo interesse di avvalersi di mezzi di ricorso previsti dalla legge, e ha considerato che il diritto dell'Unione osta a un simile quadro giuridico che concentrerebbe nelle mani di una sola persona il potere di disciplinare e decidere in misura significativa la carriera degli ispettori giudiziari. Sotto un altro profilo, essa afferma che il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati incaricati di decidere le cause penali in cui essa è parte oppure nei confronti dell'ispettore capo costituirebbe un rimedio per garantire il rispetto dei suoi diritti procedurali in tali cause, distinto dall'esercizio dei mezzi di ricorso previsti dalla legge penale.
- 19 Il giudice del rinvio sottolinea di non doversi pronunciare su tali aspetti in tale fase del procedimento e di limitarsi a indicare il nesso di causalità tra l'interpretazione del diritto dell'Unione e la presente causa per quanto riguarda i mezzi di difesa della ricorrente.
- 20 Facendo riferimento al punto 109 della sentenza Associazione «Forumul Judecătorilor din România», il giudice del rinvio afferma che la problematica di diritto sollevata nella presente causa è se le garanzie d'indipendenza e d'imparzialità si impongano anche nel caso degli ispettori giudiziari nonché dei dirigenti della IJ e se, in una situazione come quella della controversia in esame, il diritto dell'Unione osti a una normativa nazionale che consente all'ispettore capo di emanare atti amministrativi di natura normativa e/o individuale con i quali decide autonomamente l'organizzazione del quadro istituzionale della IJ, nel caso in cui egli stesso possa essere il soggetto passivo del procedimento disciplinare.
- 21 Il giudice del rinvio ricorda che le disposizioni normative impugnate dalla ricorrente si inseriscono in un processo di riforma del sistema disciplinare avviato nel 2012 e una delle misure adottate è proprio quella del rafforzamento istituzionale della IJ attraverso l'aumento della sua autonomia rispetto al CSM tanto sotto il profilo delle modalità di esercizio delle funzioni, quanto dal punto di vista dell'indipendenza operativa. La motivazione della legge così adottata fa riferimento alle relazioni della Commissione sui progressi compiuti dalla Romania nel quadro del Meccanismo di cooperazione e verifica e osserva tra l'altro che «si raccomanda l'adozione delle misure per il rafforzamento della capacità e dell'organizzazione delle ispezioni giudiziarie al fine di garantire sufficiente attenzione all'indagine disciplinare e l'introduzione di una valutazione annuale delle prestazioni dell'organo dell'Ispettorato giudiziario, nonché il proseguimento del processo di riforma dell'Ispettorato giudiziario».
- 22 La misura dell'aumento dell'autonomia della IJ rispetto al CSM è stata considerata come volta a garantire il rispetto della decisione 2006/928, e il

problema d'interpretazione del diritto dell'Unione consiste nel determinare quali siano le garanzie oggettive che devono accompagnare tale autonomia istituzionale e se esse ostino a una normativa nazionale attraverso la quale il carattere autonomo dell'istituzione coincide con il potere riconosciuto a un'unica persona, quale dirigente dell'istituzione, di emanare atti amministrativi di natura normativa, in deroga allo standard delle leggi organiche imposto dalla Curtea Constituțională a României (Corte costituzionale rumena), in materia di status dei magistrati.

- 23 Nel caso di specie, i regolamenti adottati con le ordinanze dell'ispettore capo della IJ n. 131/2014, n. 134/2014 e n. 136/2014 contengono norme di diritto interno che riguardano tutti gli aspetti contestati dalla ricorrente - vale a dire le strutture dell'istituzione, le funzioni del personale, la registrazione e la ripartizione delle istanze, i termini per la decisione, la nomina degli ispettori giudiziari, lo svolgimento delle attività ispettive, la nomina da parte dell'ispettore capo dei soggetti con funzioni direttive e il controllo e la valutazione dell'attività di questi -, la cui adozione, modifica e integrazione sono lasciate dal legislatore alla competenza esclusiva dell'ispettore capo della IJ.
- 24 Basandosi sulla sentenza Associazione «Forumul Judecătorilor din România», il giudice del rinvio afferma che il modo in cui sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento di un organo giudiziario è considerato dalla Corte come collegato alla durata dei procedimenti condotti dinanzi all'organo rispettivo. Il problema di diritto nella presente causa sarebbe diverso, in quanto l'oggetto di attività delle istituzioni interessate è diverso, poiché le circostanze invocate dalla ricorrente sono legate, tra l'altro, al potere discrezionale dell'ispettore capo di emanare atti normativi con cui disciplina l'organizzazione e il funzionamento della IJ.
- 25 Di conseguenza, si pone il problema di quanto sia solido un sistema di garanzie basato in gran parte su atti amministrativi di natura normativa emessi, unilateralmente, da un soggetto che svolge la funzione d'ispettore capo, allorché proprio tale persona può essere oggetto di un esposto disciplinare.
- 26 A questo proposito, il giudice del rinvio rammenta gli standard stabiliti dal Consiglio consultivo dei giudici europei (CCGE), dai quali risulterebbe che, sebbene negli Stati membri esistano diverse forme di organizzazione del regime disciplinare, agli ispettori giudiziari e alle attività di ispezione giudiziaria dovrebbe applicarsi lo stesso standard di garanzie di quello applicabile al corpo dei magistrati di cui fanno parte, o addirittura più rigoroso, tenendo conto del fatto che gli ispettori giudiziari sono coloro che possono esercitare l'azione disciplinare contro qualunque magistrato, ivi incluso anche il soggetto che occupa la funzione di direzione dell'attività di ispezione giudiziaria.

Giustificazione del trattamento della causa con procedimento accelerato

- 27 Il giudice del rinvio chiede che la presente causa sia trattata con procedimento accelerato in quanto la ricorrente si sarebbe già lamentata della durata dei

procedimenti disciplinari in relazione agli esposti da essa presentati, sostenendo che sarebbero stati inefficaci. Pertanto, sarebbe necessario che il periodo necessario per giungere al termine del meccanismo del rinvio pregiudiziale non fosse considerato dalle parti come causa d'incertezza relativamente all'efficienza o all'effettività del rimedio giudiziario che perseguono. Inoltre, il problema di diritto sollevato sarebbe importante, poiché le questioni sollevate riguardano problematiche relative all'organizzazione e al funzionamento di un organo di ispezione giudiziaria, aspetto che assume rilevanza per tutti gli Stati membri.

DOCUMENTO DI LAVORO